

COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

IMU -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 20, convertito in L. 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25 ottobre 2012 (Approvazione del Regolamento IMU);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25 ottobre 2012 (Approvazione aliquote IMU).

INFORMA CHE

per l'anno 2012 con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25 ottobre 2012 sono state determinate le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE:** per gli immobili adibiti ad abitazione principali e relative pertinenze;
- **ALIQUOTA DEL 2 PER MILLE:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **ALIQUOTA DEL 10,6 PER MILLE:** per tutti gli altri immobili ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili (per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito regolarmente registrato a parenti entro il I grado, è concessa per le seconde case, a partire dall'anno di imposta 2013- con domanda da presentarsi entro il 31 marzo- una riduzione dell'aliquota da stabilirsi annualmente con Delibera di Consiglio Comunale);

Chi deve pagarla

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Abitazione Principale e Pertinenze

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed in special modo come regolate dal codice civile, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

Scadenza

Il versamento a saldo dell'imposta, dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 cade di domenica).

I codici per la compilazione delle deleghe di pagamento

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributi per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da inserire nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del nuovo modello F24, recentemente approvato con provvedimento del 12 aprile 2012. I nuovi codici sono i seguenti:

- 3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su **abitazione principale** e relative pertinenze articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – **COMUNE**"
- 3913 denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale **COMUNE**"
- 3914 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni – **COMUNE**"
- 3915 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni – **STATO**"
- 3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – **COMUNE**"
- 3917 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – **STATO**"
- 3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli **altri fabbricati** – **COMUNE**"
- 3919 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli **altri fabbricati** – **STATO**"
- 3923 denominato "IMU - imposta municipale propria – **INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE**
- 3924 denominato "IMU - imposta municipale propria – **SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE.**

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet dell'Ente alla homepage www.comune.santantimo.na.it ove tra l'altro è istituito il servizio di calcolo on-line dell'IMU (altresì attivo l'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.santantimo.na.it) oppure rivolgersi al Servizio Fiscalità Locale- Ufficio IMU-ICI- sito nella casa comunale alla via Roma, 168 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Sant'Antimo, novembre 2012

*Il Responsabile del Servizio Fiscalità Locale ed Acquedotto
Dott. Gianluca RUSSO*